# (JAZZEITA



# URRICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 febbraio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO 1 FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati del relativo importo. avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 859

### LEGGI E DECRETI

# 1975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 817.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 818.

Modificazioni alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Uni-

#### 1976

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 8.

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 862

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 9.

Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni . . . . . . . . . . Pag. 864

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Delimitazioni delle zone monumentali di Castel Dante in Rovereto, Monte Cengio e Monte Ortigara . . . Pag. 864

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Immi, in Pavia, stabilimento di Copiano . . . . . . . . . . . . Pag. 865

# DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Camiceria Zingonia, con sede e stabilimento in Zingonia . . . . . . . . Pag. 865

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze . . . . . Pag. 866

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze . . . . . . Pag. 866

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze . . . . Pag. 866

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1976.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze . . . . . Pag. 866

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze . . . . . . Pag. 867

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Sostituzione di un componente il comitato del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie me-

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Meliconi Loris, in Cadriano di 

### DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cau-

#### DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.C.A.C. - Società cooperativa agricola conserviera, in Cesano di Senigallia . . Pag. 869

#### DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lancia veicoli speciali S.p.a., Pag. 869 in Bolzano . . . . . . . .

# DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Indesit sud S.p.a., in Teverola. Pag. 870

#### DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana, in Cinisello . . . Pag. 870 Balsamo . . . . .

# DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a., in Milano. Pag. 871

# DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Minermet S.a.s., in Milano. Pag. 872

# DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fluorimport S.r.l., in Milano. Pag. 872

# DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bevi - I.B.E., in Bologna. Pag. 873

# DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di Integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula . . . Pag. 874

# DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di Integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula . . Pag. 874 •

# DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Grandi serbatoi per trasporto di gas liquefatti: dispositivi Pag. 874 di sicurezza . . . . . .

# DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Longobarda, in Castelfranco Veneto. Pag. 875

#### DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », in Bari . Pag. 875 . . . .

# DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cau-. . . . . .

# DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Metodo di analisi per la determinazione del cloruro di 

#### DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società « Record international S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Pag. 877

# DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1976.

Determinazione delle tariffe delle spese di copia dei contratti stipulati dall'amministrazione dello Stato . Pag. 877

#### DECRETO MINISTERIALE 1º febbraio 1976.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a sca-

#### **DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della seconda cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena . . . . Pag. 878

Ministero della sanità: Avviso di rettifica . . . . Pag. 878

#### Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 878 Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 878

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 878 Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 878 Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 879 Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 879 Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 879
Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 879 Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 879

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 879 Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 879 Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 879 Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 879 Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 879 Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 879

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 879

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 879 Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assu-. . Pag. 879 mere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 880 Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 880 Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 880 Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 880 Autorizzazione al comune di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975... . Pag. 880 Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Autorizzazione al comune di Melilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 881 Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Pag. 881 Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 881 Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 881 Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 881 Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 881 Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 881 Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 881 Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . . Pag. 881 Avviso di rettifica. . . . . . . . . . Pag. 881 Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 881

#### **CONCORSI ED ESAMI**

Ministero della difesa: Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

Pag. 882

Ministero della sanità: Rettifica al decreto di integrazione dell'elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 883

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a cinque posti di ispettore centrale per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale.

Pag. 884

Corte dei conti: Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario . . . . Pag. 884

Regione Lombardia: Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia . . . Pag. 884 (1261)

Ospedale « Maria SS. Addolorata » di Eboli: Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista Pag. 885

Ospedale pneumotisiologico « D. Cotugno » di Bari: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 885

Ospedale degli infermi «S. Maria della Misericordia» di Cortona: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . Pag. 885

Ospedale « S. Spirito » di Nizza Monferrato: Concorso ad un posto di assistente di medicina . . . . . Pag. 885

Ospedale maggiore di Crema: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 885

Ospedale civile « S. Maria » di Terni: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia. Pag. 885

Ospedale specializzato « G. M. Lancisi » di Ancona: Avviso di rettifica . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 885

#### REGIONI

### Regione Marche

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1975, n. 45.

Vincoli preordinati alla espropriazione o che comportino inedificabilità contenuti nei programmi di fabbricazione. Pag. 886

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 46.

Utilizzazione degli avanzi di amministrazione accertati alla chiusura degli esercizi finanziari 1972 e 1973 Pag. 886

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 47.

Concessione di contributi integrativi ai comuni per la costruzione di asili nido . . . . . . . . . . . . . . . . .

### Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 73.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale di previsione per l'anno 1976 . . . . . . . . Pag. 888

# SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 29 DEL 2 FEBBRAIO 1976:

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

(219)

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 gennaio 1976, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente norme per la regolarizzazione degli agglomerati urbani spontanei e per la repressione dell'abusivismo speculativo.

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Boccea n. 61, presso il Centro popolare di azione culturale.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 817.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale, tra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di impianti tecnici della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Napoli;

Visto il telegramma n. 20031 del rettore dell'Ateneo napoletano dal quale risulta che il posto in questione è rimasto inutilizzato fin dalla data della assegnazione;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra in questione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

# Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, alla cattedra di impianti tecnici della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Napoli, è recuperato. Art. 2.

Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato all'insegnamento di clinica medica generale e terapia medica attualmente affidato per incarico al prof. Mario Rambaldi, della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

# LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 818.

Modificazioni alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la motivata deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi proposto una nuova ripartizione dei posti di assistente dova;

ordinario, fra diverse cattedre della facoltà più confacienti alle sopravvenute esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali;

Vista la motivata deliberazione del 29 settembre 1975. con la quale il senato accademico dell'Università degli studi di Padova ha approvato la proposta della facoltà di medicina e chirurgia;

Ritenuto che le richieste degli organi accademici sono intese ad assicurare una più proficua utilizzazione dei posti di assistente ordinario della facoltà di medicina e chirurgia e che esse corrispondono ai motivi di interesse pubblico che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Considerato che i posti in questione risultano attualmente ricoperti e che i loro rispettivi titolari hanno espresso il proprio consenso in trasferimento;

Ritenuto di poter disporre, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, esclusivamente le modificazioni alla ripartizione dei posti di ruolo organico e dei rispettivi titolari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

#### Decreta:

A decorrere dal 1º novembre 1975 la ripartizione organica dei posti di assistente di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova è così modificata:

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica pediatrica con decreto ministeriale 2 luglio 1949, ed attualmente ricoperto dall'aiuto di ruolo prof. Franco Panizon, è attribuito alla seconda cattedra di clinica pediatrica, sede di Padova;

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica pediatrica con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1153, ed attualmente coperto dallo aiuto di ruolo prof. Franco Zacchello, è attribuito alla seconda cattedra di clinica pediatrica, sede di Padova;

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica pediatrica con decreto ministeriale 2 luglio 1949, ed attualmente ricoperto dall'aiuto di ruolo prof. Felice Cantarutti, è attribuito alla cattedra di puericoltura, sede di Padova;

il posto assegnato alla prima cattedra di farmacologia con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo dott.ssa Anna Rita Contessa, è attribuito alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Padova:

il posto assegnato alla prima cattedra di farmacologia con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo prof. Sisto Luciani, è attribuito alla cattedra in soprannumero di farmacologia, sede di Padova;

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di farmacologia con decreto ministeriale 2 luglio 1949, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo prof.ssa Giuliana Fassina, è attribuito alla terza cattedra della medesima disciplina, sede di Padova:

i due posti assegnati alla seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, sede di Verona, con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, ed attualmente coperti dagli assistenti di ruolo dottori Pasquale Grella e Maria Marchetti, sono attribuiti alla di Padova che nella seduta del 18 settembre 1975 ha prima cattedra della medesima disciplina, sede di Pa-

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, e trasferito alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Verona, a decorrere dal 1º novembre 1973, con decreto ministeriale 25 settembre 1973, registrato alla Corte de conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 32, foglio n. 231 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 25-26 del 20-27 giugno 1974, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo prof. Ruggero Cerutti, è attribuito alla prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, sede di Padova;

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica ostetrica e ginecologica con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo prof. Giorgio Montanari, è attribuito alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Verona;

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto ministeriale 2 luglio 1949 ed attualmente coperto dallo aiuto di ruolo prof. Fasoli Giuseppe, è attribuito alla cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria;

1 due posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, ed attualmente coperti dagli aiuti di ruolo professori Raffaello Chioin e Brenno Permutti, sono attribuiti alla cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria;

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo dott. Paolo Stritoni, è attribuito alla cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria;

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo prof. Michele Muggeo, è attribuito alla cattedra di gerontologia;

tre dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto dei Presidente della Repubblica 1º aprile 1967, n. 343, ed attualmente coperto dagli assistenti di ruolo dottori Tiengo Antonio, Giuliano Enzi e Renato Fellin, sono attribuiti alla cattedra di gerontologia;

ıl posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo dott. Stefano Lauro, è attribuito alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica;

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, ed attualmente coperto dall'aiuto prof. Luciano Menozzi, è attribuito alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

quattro dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1967, n. 343,

resosi vacante per la cessazione del dott. Giancarlo Roberti, sono attribuiti alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto ministeriale 2 luglio 1949 ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo dott. Giuseppe Realdi, è attribuito alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica:

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, n. 602, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo prof. Renzo Zuin, è attribuito alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica;

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, n. 602, e trasferito dal 1º novembre 1972 alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Verona, con decreto ministeriale 9 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1972, registro n. 52, foglio n. 149, ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo dott. Ambrosio Giovanni, è attribuito alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, sede di Padova;

i due posti assegnati alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, sede di Verona, con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, ed attualmente ricoperti dai dottori Gino Donaggio, aiuto di ruolo, e Antonio Pagnan, assistente di ruolo, sono attribuiti alla seconda cattedra della medesima discipina, sede di Padova;

uno dei posti assegnati alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, sede di Verona, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, e precisamente quello ricoperto dall'assistente di ruolo dott. Achille Pessina, è attribuito alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Padova:

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1967, n. 343, e trasferito dal 1º novembre 1972 alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Verona, con decreto ministeriale 9 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti. addì 24 agosto 1972, registro n. 52, foglio n. 149, ed attualmente ricoperto dall'aiuto di ruolo prof. Pietro Spandri, è attribuito alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, sede di Padova:

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto ministeriale 2 luglio 1949, e precisamente quello ricoperto dall'assistente di ruolo dott. Giuseppe Gasparotto è attribuito alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Padova;

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo dott. Carlo Locatelli, è attribuito alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Padova;

due dei posti assegnati alla prima cattedra di clie precisamente quelli ricoperti dai dottori: Bruna nica medica generale e terapia medica con decreto del Miozzo, assistente di ruolo; Guido Zeni, assistente di Presidente della Repubblica 1º aprile 1967, n. 343, e ruolo; Gaetano Crepaldi, aiuto di ruolo, nonchè quello precisamente quelli ricoperti dai dottori Giacomo Conte, aiuto di ruolo, e Antonio Fusaro, assistente di ruolo. sono attribuiti alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Padova;

due dei posti assegnati alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto ministeriale 2 luglio 1949, e ricoperti attualmente dai dottori Giuseppe Maschio, aiuto di ruolo, e Lajos Okolicsanyi, assistente di ruolo, sono attribuiti alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo dottoressa Pier Franca Todesco n. Gambari, è attribuito alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

1 due posti assegnati alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1967, n. 343, ed attualmente coperti dai dottori Silvano Todesco, aruto di ruolo e Arturo Borsatti, assistente di ruolo, sono attribuiti alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

ıl posto assegnato alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, n. 602, ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo dott. Gianfranco Guarnieri, è attribuito alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, ed attualmente coperto dall'assistente di ruolo dott. Umberto Fagiolo, è attribuito alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, e trasferito dal 1º novembre 1972 alla seconda cattedra della medesima disciplina, sede di Verona, con decreto ministeriale 3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1972, registro n. 55, foglio n. 133, ed attualmente coperto dall'aiuto di ruolo prof. Giuseppe Perona, è attribuito alla seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, sede di Verona;

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1967, n. 343, ed attualmente ricoperto dall'assistente di ruolo dott. Luciano Vettore, è attribuito alla seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, sede di Verona;

uno dei posti assegnati alla prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica con decreto ministeriale 2 luglio 1949, ed attualmente coperto dallo aiuto di ruolo prof. Giuseppe Bucciante, è attribuito alla seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, sede di Verona;

1 due posti assegnati alla prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, i rispettivi uffici periferici. I centri sono tra essi collee trasferiti dal 1º novembre 1972 alla seconda cattedra gati in modo da consentire lo scambio delle informadella medesima disciplina con decreto ministeriale zioni.

3 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1972, registro n. 55, foglio n. 133, ed attualmente ricoperti dagli aiuti di ruolo dottori Vincenzo Lo Cascio e Alessandro Lechi, sono attribuiti alla cattedra in soprannumero di clinica medica generale e terapia medica, sede di Verona;

il posto assegnato alla seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135. ed attualmente ricoperto dall'aiuto di ruolo dott. Ottavio Bosello, è attribuito alla cattedra in soprannumero di clinica medica generale e terapia medica, sede di

il posto assegnato alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica per il secondo triennio clinico distaccato in Verona con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, ed ata tualmente ricoperto dall'aiuto di ruolo dott. Giampaolo Trevi, è attribuito alla cattedra in soprannumero di clinica medica generale e terapia medica, sede di Ve-

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

# LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 59

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 8.

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

# Decreta:

# Art. 1.

Per il funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze si avvale di un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

Il sistema si articola in centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali in collegamento con Ogni centro assolve i compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di propria competenza provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tale fine provvede alla automazione dei servizi e delle procedure amministrative da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.

Il Ministro per le finanze adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni o interventi non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione dei dati e delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.

#### Art. 2.

Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

Con decreto del Ministro per le finanze è determinato il contingente di personale dell'amministrazione finanziaria destinato a ciascun centro e di quello addetto ai terminali periferici e sono stabilite le funzioni del centro medesimo.

Il Ministro per le finanze può, con proprio decreto, avuto riguardo allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative, istituire centri informativi nell'ambito di altre direzioni generali. Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione di dati e notizie utili all'anagrafe tributaria può altresì autorizzare collegamenti con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato.

#### Art. 3.

Con apposita convenzione possono essere affidate ad una società specializzata a prevalente partecipazione statale, anche indiretta:

- a) la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo di cui all'art. 1, compresa la gestione delle apparecchiature centrali;
- b) l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali.

La prima convenzione è stipulata a norma dell'art. 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, per il periodo occorrente alla completa funzionalità del sistema e comunque per una durata non superiore a cinque anni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi i quali esercitano le funzioni ad essi attribuite a norma del secondo comma dell'art. 2.

I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione, gestione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro per le finanze di affidare al Consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Al Consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 4.

A decorrere dal 1º gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1º luglio 1977 sulle dichiarazioni periodiche e annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

- a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;
  - b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1º gennaio 1978.

### Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto sono poste a carico del cap. 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1976 e del corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976

# LEONE

Moro — Visentini — Colombo — Andreotti

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi 31 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 17 DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 9.

Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disporre interventi urgenti per i lavoratori di aziende in particolari condizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

#### Decreta:

#### Art. 1.

E' autorizzata in favore della Società gestioni e partecipazioni industriali - G.E.P.I., la spesa di lire 10 miliardi per gli scopi di cui ai commi che seguono.

Nei limiti di tale disponibilità la G.E.P.I. è autorizzata, anche in deroga alle leggi vigenti e al suo statuto, a costituire società per azioni, con eventuale partecipazione di enti pubblici, o a utilizzare società già esistenti, per promuovere iniziative imprenditoriali, idonee a consentire il reimpiego presso terzi di lavoratori di imprese poste in liquidazione o che comunque abbiano cessato la propria attività produttiva.

La individuazione delle imprese di cui al comma precedente è effettuata dal C.I.P.E. nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri: a) complessità di definizione delle soluzioni attuabili; b) ricorrenza di eccezionali condizioni che ne ostacolino la realizzazione a breve termine; c) concentrazione della caduta di occupazione.

Il provvedimento del C.I.P.E. importa la autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, per un periodo non superiore a sei mesi, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo sundicato.

I lavoratori, ammessi al trattamento di cui al precedente comma, possono partecipare ai corsi organizzati a norma dell'art. 7, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Le imprese, che subentrino nella titolarità delle aziende, già appartenenti alle imprese per le quali siano stati disposti gli interventi previsti nel presente decreto, o che ne rilevino i rispettivi beni, per poter conseguire i benefici previsti per la realizzazione dei piani di ristrutturazione o di conversione, debbono assumere il personale di cui abbiano necessità tra quello che era alle dipendenze della impresa cui si riferisce il piano. In ogni altro caso al personale stesso è comunque riconosciuto titolo di precedenza nell'avviamento al lavoro presso le imprese subentranti.

#### Art. 2.

All'onere di lire 10 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 9001 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1976

#### LEONE

Moro — Donat-Cattin — Colombo — Andreotti — Toros

Visio, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 18

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Delimitazioni delle zone monumentali di Castel Dante in Rovereto, Monte Cengio e Monte Ortigara.

# IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 534, che ha riconosciuto alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara il carattere di « monumentalità »;

Considerato che occorre delimitare le predette zone;

#### Decreta:

Le zone monumentali sono così delimitate:

1) Castel Dante in Rovereto, ricadente nel territorio del comune di Lizzana in località « Costa Violina »:

piazzale terminale della strada degli Artiglieri, quote 520 e 580 e le pendici sud-est di Costa Violina;

strada di accesso: il tratto della strada comunale per Costa Violina (strada degli Artiglieri) dalla cappella S. Barbara a piazzale Damiano Chiesa.

2) Monte Cengio, ricadente nel territorio del comune di Cogollo del Cengio:

ad ovest - galleria che dalla rotabile piazzale Principe di Piemonte - piazzale dei Granatieri si collega con andamento nord-sud con la mulattiera che percorre il ciglio nord dei roccioni del Cengio nella Val d'Astico;

a sud e ad est mulattiera, a sud di quota 1347 a quota 1258 - ciglio nord dirupi quota 1348 - sentiero facile fino a quota 1286 piazzale Principe di Piemonte;

a nord - ciglio sinistro della rotabile piazzale Principe di Piemonte - piazzale dei Granatieri con esclusione della cappella dei Granatieri;

strada di accesso: rotabile che dal km 43 della strada Thiene-Caltrano-Asiago raggiunge il piazzale Principe di Piemonte.

3) Monte Ortigara, ricadente nel territorio del comune di Asiago:

quota 2024 di passo di Val Caldiera - linea di confine tra le provincie di Vicenza e Trento sino a quota 2098 a nord di Cima della Caldiera - congiungente quota 2098 spiazzale Lozze quota 1815 ad ovest di M. Lozze - cima Campigoletti - quota 2024 di passo di Val Caldiera, con esclusione del rifugio alpino di M. Lozze;

strada di accesso: rotabile per la Valle di Campo Mulo che da Gallio conduce allo spiazzale Lozze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, copia della quale verrà affissa per giorni trenta all'albo comunale di ciascun comune interessato, il quale terrà, altresì, a disposizione dei richiedenti altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona dichiarata monumentale.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro per la difesa Forlani

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
(690) SPADOLINI

# DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Immi, in Pavia, stabilimento di Copiano.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONO-MICA. PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464; Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Nuova Immi, con sede in Pavia, stabilimento di Copiano (Pavia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Immi, con sede in Pavia, stabilimento di Copiano (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Toros

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

Andreotti

p. Il Ministro per il tesoro MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (1071) Donat-Cattin

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Camiceria Zingonia, con sede e stabilimento in Zingonia.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONO-MICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Camiceria Zingonia, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

### Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Camiceria Zingonia, con sede e stabilimento in Zingonia (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 novembre 1974 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale Toros

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica Andreotti

> p. Il Ministro per il tesoro MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (1070) Donat-Cattin

#### DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1º aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975 e 20 agosto 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento; Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

#### Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze, è prolungata di altri tre mesì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1976

(1061)

Il Ministro: Toros

# DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1º aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975, 20 agosto 1975 e 8 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale:

Rilevata la permanenza della causa di intervento; Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

#### Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

(1062)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.

Proroga a ventuno mesì del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1º aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975, 20 agosto 1975, 8 gennaio 1976 e 9 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento; Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

Firenze;

# Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

(1063)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1976.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1º aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975, 20 agosto 1975, 8 gennaio 1976, 9 gennaio 1976 e 10 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento; Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze:

### Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta ın favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

(1064)

#### DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

#### IL MINISTRO

# PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale, 1º aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, con effetto dall'11 giugno 1973:

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975, 20 agosto 1975, 8 gennaio 1976, 9 gennaio 1976, 10 gennaio 1976 e 12 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento; Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

### Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni inte-Galileo di Firenze, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Sostituzione di un componente il comitato del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

### IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 382, recante norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade;

Visto in particolare l'art. 6 di detta legge che ha istituito un fondo centrale di garanzia per le autostrade con personalità giuridica e gestione autonoma ed amministrato da un apposito comitato;

Visti gli articoli 13 e 15 delle norme sulla organizzazione dei servizi, sulla amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalità di intervento del fondo in parola, approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 1969 (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 giugno 1969);

Vista la legge 29 dicembre 1969, n. 1042, recante disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane che ha disposto, tra l'altro, che il fondo in parola assume la denominazione di « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane »;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1973 con il quale sono stati nominati i componenti il comitato amministrativo del fondo in parola, tra cui il dott. ing. Mario Bruni, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade;

Visto che il predetto dott. ing. Bruni ha rassegnato le dimissioni dalla citata carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

#### Decreta:

L'avv. Arduino Cerutti è nominato, in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade, componente il comitato del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, in sostituzione del dott. ing. Mario Bruni, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri membri del comitato nominati con il decreto in data 26 aprile 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro: Colombo

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Meliconi Loris, in Cadriano di Granarolo.

# IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con grative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

(1065)

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Meliconi Loris, in Cadriano di Granarolo, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 119.519,03 di cui al mod. B-Import n. 4218814 rilasciato in data 12 giugno 1975 dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna per l'importazione di lamierino di ferro di origine Giappone e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata da'ia dogana di Bologna limitatamente all'importo di D.M 27.153,58 entro il termine di validità dell'impegno e per la differenza di D.M. 92.365,45 il 7 agosto 1975 con un ritardo, quindi, di giorni ventisei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 133378 del 22 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dagli stessi appare che il tardivo adempimento è stato determinato da fatti imputabili alla volontà della ditta stessa (trattativa con ditta estera per la rivendita della merce);

#### Decreta:

# Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Meliconi Loris, in Cadriano di Granarolo, mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5% di D.M. 92.365,45 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

### Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura lana G. Marzotto e Figli S.p.a., in Valdagno.

### IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto e Figli S.p.a., in Valdagno, ha effettuato un paga-9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifattura lana G. Marzotto e Figli S.p.a., in Valdagno, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 53.166,36 di cui al mod. *B*-Import n. 3036499 rilasciato in data 24 luglio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro di Vicenza per l'importazione di 151 balle di lana sucida di origine e provenienza Australia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano Mortara il 12 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di ventì giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 910030 del 26 novembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce, già allibrata presso la dogana di Mortara in data 11, 16 e 18 luglio 1973, ciò ancor prima del pagamento anticipato, è stata sdoganata oltre i termini di scadenza con l'impegno per cause attinenti all'organizzazione aziendale;

# Decreta:

# Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura lana G.

Marzotto e Figli S.p.a., in Valdagno, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Vicenza nella mısura del 5 % di Lgs. 53.166,36 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

#### Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(897)

#### DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.C.A.C. - Società cooperativa agricola conserviera, in Cesano di Senigallia.

# IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufticiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.C.A.C. - Società cooperativa agricola conserviera, in Cesano di Senigallia, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 230.598 di cui al mod. B-Import n. 3730496 rilasciato in data 28 maggio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Ancona per l'importazione di macchinario lavoraz, ortaggi di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ancona tra il 10 dicembre 1974 e 10 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, tra settantuno e centotrentatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con relativa documentazione;

15 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motiva- dejussione di cui in premessa;

zione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi ad eventi già noti al momento dell'assunzione dell'impegno valutario (rinvio della costruzione dello stabilimento);

#### Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.C.A.C. - Società cooperativa agricola conserviera, in Cesano di Senigallia, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Ancona nella misura del 5 % di F.F. 230.598 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

#### Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzeita Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(900)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lancia veicoli speciali S.p.a., in Bolzano.

# IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Lancia veicoli speciali S.p.a., in Bolzano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 77.850 di cui al mod. B-Import n. 2147864 rilasciato in data 16 luglio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro, in Bolzano per l'importazione di gruppi meccanici per banco prova motori di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticinota n. 030754 del 17 novembre 1975 unitamente alla pato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fiConsiderato che la dichiarazione d'importazione con cernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bolzano il 4 gennaio 1974 (D.M. 37.573) e 12 marzo 1974 (D.M. 40.277) con un ritardo di uno/tre mesi (1973) e dodici giorni (1974) rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817497 del 7 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione:

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge memero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le argomentazioni addotte dall'interessata (errata fatturazione della merce) si riferiscono alla liquidazione dei diritti doganali, e non giustificano il ritardo nello sdoganamento per il quale non esistono elementi probanti agli atti;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Lancia veicoli speciali S.p.a., in Bolzano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Bolzano nella misura del 5% di D.M. 77.850 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

# Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(901)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Indesit sud S.p.a., in Teverola.

### IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Indesit sud S.p.a., in Teverola (Caserta), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 95.195 di cui al mod. B-Import n. 4547829 rilasciato in data 14 settembre 1974 dalla Banca commerciale italiana, sede di Torino, per l'importazione di una macchina levigatrice del valore di D.M. 237.991 di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 9 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di nove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/13425 dell'11 agosto 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla ditta circa il ritardo nella importazione non sono sufficientemente suffragate da elementi probatori:

# Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato delia cauzione prestata dalla ditta Indesit sud S.p.a., in Teverola (Caserta), mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, sede in Torino nella misura del 5% di D.M. 95.195 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

# Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(916)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana, in Cinisello Balsamo.

# IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G.B.C. italiana, in Cinisello Balsamo, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 2.694.260 di cui al mod. B-Import n. 4228309 rilasciato in data 4 aprile 1974 dal Credito artigiano di Milano per l'importazione di apparecchiature ricetrasmet. di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 20 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 981039 del 26 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non sono comprovate le asserzioni della ditta a giustificazione del ritardo, in specie per quanto riguarda la nave vettrice giunta in tempo non utile, per cui la questione del deposito previo non può assumersi a fatto determinante per l'esimente;

# Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana, in Cinisello Balsamo, mediante fidejussione del Credito artigiano di Milano nella misura del 5 % di Yen 2.694.260 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

# Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a., in Milano.

#### IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sipcam S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 330.000 di cui al mod. B-Import n. 4759767 rilasciato in data 17 ottobre 1974 dal Credito artigiano, in Milano per l'importazione di trichlorfon tecnico di origine e provenienza Francia:

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano l'8 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di ottantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per F.F. 189.420; e per F.F. 140.580 entro il termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491484 del 16 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dalla stessa (difficoltà di collocamento della merce sul mercato interno) non possono essere ritenute valide ai fini dell'esimente in parola;

### Decreta:

# Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a., in Milano, mediante fidejussione del Credito artigiano, in ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge nu. Milano nella misura del 5 % di F.F. 189.420 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

# Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(905)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Minermet S.a.s., in Milano.

# IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio ıtaliano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Minermet S.a.s., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di \$ USA 30.177,30 di cui al mod. B-Import n. 4759619 rilasciato in data 16 settembre 1974 dal Credito artigiano, in Milano, per l'importazione di tonn. 40 di cloruro di zinco di origine e provenienza Cina Repubblica Popolare:

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata daila dogana di Genova l'8 gennaio 1975 con un ritardo, quindi, di ottantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 981021 del 15 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del zione fattane dall'interessata, essere considerati idonei dejussione di cui in premessa;

mero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce è stata rivenduta viaggiante ad altra ditta italiana, la quale non ha provveduto a sdoganare la merce entro i termini ammessi dall'impegno;

### Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Minermet S.a.s., in Milano, mediante fidejussione del Credito artigiano, in Milano, nella misura del 5 % di \$ USA 30.177,30 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

### Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fluorimport S.r.I., in Milano.

### IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fluorimport S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di \$ USA 10.497,60 di cui al mod. B-Import n. 4759721 rilasciato in data 4 ottobre 1974 dal Credito artigiano, in Milano, per l'importazione di lampade a filamento e lampade fluorescenti di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed 25 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motiva- a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fi-

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 21 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971772 del 21 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'accettazione da parte dell'estero, come risulta dagli atti, dell'ordine della merce, è stata formulata in tempo successivo al decreto ministeriale 2 maggio 1974 relativo all'obbligo del deposito 50 % indicato quale esimente della ditta e pertanto la stessa era in grado, nel periodo intermedio di disdire il proprio ordine, o comunque di provvedere al reperimento dei fondi occorrenti per la costituzione del citato decreto ministeriale 2 maggio 1975;

### Decreta:

# Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fluorimport S.r.l., in Milano mediante fidejussione del Credito artigiano, ın Milano, nella misura del 5 % di \$ USA 10.497,60 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

# Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(913)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bevi - I.B.E., in Bologna.

# IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio (908)

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Bevi - I.B.E., in Bologna, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 46.200 di cui al mod. B-Import n. 3093296 rilasciato in data 15 marzo 1973 dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna per l'importazione di 1200 casse di brandy di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bologna il 6 dicembre 1973 con un ritardo, quindi, di sei mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 134410 del 23 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la presente con la fornitrice estera, aveva già trovato composizione (28 ottobre 1975) oltre un mese prima dello sdoganamento della merce; e relativamente al tempo successivo a tale data, non è stato fornito alcun elemento di giustificazione, tenuto conto inoltre che la merce era giacente in dogana fin dagli inizi del 1973;

#### Decreta:

# Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bevi - I.B.E., in Bologna, mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5 % di F.F. 46.200 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

# Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula.

### IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria; Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), con effetto dal 5 novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1974, 3 gennaio 1975 e 13 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

#### Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

(1066)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria; Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), con effetto dal 5 novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1974, 3 gennaio 1975, 13 maggio 1975 e 17 gennaio 1976, di proroga del decreto interministeriale:

Rilevata la permanenza della causa di intervento; Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di

### Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consemalmo - Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia-Lucania e Molise, stabilimento di Grumo Appula (Bari), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

(1067)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Grandi serbatoi per trasporto di gas liquefatti: dispositivi di sicurezza.

#### IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e le successive serie di norme integrative;

Considerato che in applicazione della 17<sup>a</sup> serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, i grandi serbatoi montati su veicoli stradali o ferroviari adibiti al trasporto di gas di petrolio liquefatti (GPL) sono muniti di valvole a chiusura rapida oppure di valvole contro l'eccesso di flusso, oppure di dispositivi di sicurezza equivalenti;

Tenuto conto che in attuazione delle norme internazionali vigenti in campo ferroviario i predetti dispositivi di sicurezza devono essere applicati entro il corrente anno 1975, sui grandi serbatoi montati su carri ferroviari destinati al trasporto non solo di GPL, bensì di tutti i gas liquefatti ad eccezione dei seguenti:

- a) gas liquefatti non tossici, non corrosivi e non infiammabili:
- b) acido fluoridrico anidro, cloro, ossicloruro di carbonio (fosgene) e anidride solforosa;
  - c) gas liquefatti fortemente refrigerati;

Ritenuta l'opportunità che, in relazione anche al progressivo incremento del trasporto di gas liquefatti corrispondente alle crescenti esigenze dell'industria, è opportuno estendere ai trasporti stradali e ferroviari efsettuati nell'ambito del territorio nazionale le misure di sicurezza previste per i trasporti internazionali su

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

### Decreta:

### Art. 1.

Le prescrizioni contenute nella 17<sup>a</sup> serie di norme trattamento di integrazione salariale disposto dal citato integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, devono essere applicate ai grandi serbatoi montati su veicoli stradali o ferroviari adibiti al trasporto di tutti i gas liquefatti, ad eccezione dei seguenti:

- a) diclorodifluorometano, dicloromonofluorometano, diclorotetrafluoroetano, monoclorodifluorometano, monoclorodifluoromonobromometano, monoclorotrifluoroetano, miscele  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  dei gas predetti, bromotrifluorometano, clorotrifluorometano, trifluorometano, anidride carbonica, protossido di azoto, esafluoruro di zolfo, xeno;
- b) acido fluoridrico anidro, cloro, ossicloruro di carbonio (fosgene), anidride solforosa;
  - c) gas liquefatti fortemente refrigerati.

### Art. 2.

L'applicazione dei dispositivi di sicurezza previsti dalle suddette prescrizioni deve avere luogo a decorrere dal 1º gennaio 1976 per i serbatoi nuovi di fabbrica immessi in circolazione da tale data.

L'applicazione dei predetti dispositivi per i serbatoi immessi in circolazione anteriormente al 1º gennaio 1976 deve avere luogo entro i termini che saranno fissati dalle amministrazioni competenti, anche in relazione ai tempi tecnici occorrenti per l'adeguamento del parco di serbatoi circolanti.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Longobarda, in Castelfranco Veneto.

# IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria; Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1975, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso), con effetto dal 1º maggio 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento; Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi

il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate; Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

# Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

11 WILLIST

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », in Bari.

# IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1º luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

#### Decreta:

#### Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori », che avrà luogo a Bari dal 6 al 10 maggio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1976

(1137) p. Il Ministro: Carenini

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Incon - Industria conduttori S.p.a., in Sesto S. Giovanni.

# IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decretolegge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Incon - Industria conduttori ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 1.232.865 di cui al mod. *B*-Import n. 4086087 rilasciato in data 10 febbraio 1975 dalla Cassa di risparmio delle

(1069)

provincie lombarde per l'importazione di kg 25.000 di rame elettrolitico in pani di origine e provenienza

Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di ottantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impe-

gno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491389 del 22 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione:

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la vendita non la sollevava dalla responsabilità della ritardata importazione;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Incon - Industria conduttori S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di F.B. 1.232.865 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

#### Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(1146)

# DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1976.

Metodo di analisi per la determinazione del cloruro di vinile monomero nelle acque minerali naturali in contenitori a base di cloruro di polivinile.

# IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 1559 del 19 novembre 1975, con il quale è stata autorizzata la vendita di alcune acque minerali in contentori a base di cloruro di polivinile:

Visto che con lo stesso decreto è stato prescritto, in accoglimento del parere espresso in data 22 ottobre 1975 dal Consiglio superiore di sanità, che deve essere nulla la cessione di cloruro di vinile monomero dai recipienti suddetti all'acqua minerale in essi contenuta;

Ritenuto necessario prevedere un metodo di analisi per accertare l'assenza della cessione di cui sopra;

Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919. n. 1924;

Vista la legge 13 giugno 1958, n. 296;

#### Decreta:

La determinazione del cloruro di vinile monomero nelle acque minerali confezionate in contenitori a base di cloruro di polivinile, di cui al decreto ministeriale n. 1559 del 18 novembre 1975, è effettuata mediante l'allegato metodo di analisi.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: Gullotti

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL CLORURO DI VINILE MONOMERO (CVM) NELLE ACQUE MINE-RALI CONFEZIONATE IN CONTENITORI A BASE DI CLORURO DI POLIVINILE (PVC).

Principio del metodo.

La verifica della migrazione del CVM viene effettuata direttamente nell'acqua minerale contenuta nella bottiglia di PVC.

L'acqua minerale viene posta in apposite fiale, che vengono sigillate e condizionate per 2 ore a 45°C, quindi esaminata mediante gascromatografo a ionizzazione di fiamma, eventualmente munito di accessorio a spazio di testa. Il CVM eventualmente presente è determinato mediante curva di riferimento ottenuta, nelle stesse condizioni, da soluzioni in acqua distillata a concentrazioni note di CVM. La migrazione non deve risultare determinabile, assumendo come zero analitico il limite di rivelabilità del metodo.

Apparecchiatura.

Gascromatografo a ionizzazione di fiamma, munito di accessorio a spazio di testa, o sistema manuale equivalente.

Procedimento.

Un'aliquota di 10 ml dell'acqua minerale in esame viene introdotta in una fiala (del tipo da penicillina) che viene subito chiusa ermeticamente e posta in termostato a 45°C per 2 ore, parallelamente alle prove relative alla curva di riferimento.

Si predispone l'apparecchio per la determinazione automatica o comunque si adottano le condizioni operative idonee ad ottenere la sensibilità di determinazione specificata più avanti. Tra le condizioni operative possibili, nel caso di apparecchio automatizzato si citano, a titolo di esempio, quelle seguenti:

colonna: Hallcomid M 18 3, 8 %, Carbowax 600 0,5 %, Teflon 6 quanto basta per il complemento a 100;

gas di trasporto: azoto o clio;

temperatura del bagno temostatico: 45°C;

temperatura del blocco di iniezione: 70°C;

temperatura della colonna: 40°C;

tempo di iniezione: 5 secondi (o un tempo maggiore);

tempo di analisi: 5 minuti;

tempo di bilanciamento: 30 secondi;

attenuazione:  $1 \times 4$  oppure  $1 \times 8$ .

Limite di rivelabilità del metodo: 0,05 p.p.m. di CVM.

Curva di riferimento.

Da una bombola contenente CVM gassoso, per gorgogliamento in piccolo gorgogliatore a candela filtrante, refrigerato con ghiaccio tramite una camicia d'aria esterna, si prepara una soluzione madre in acqua distillata previamente refrigerata, la cui concentrazione in CVM è stabilita per pesata differenziale alla bilancia analitica (± 0,1 mg).

Dalla soluzione madre, mediante opportune diluizioni con acqua distillata refrigerata, preparare soluzioni contenti 0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 p.p.m. di CVM. Nella preparazione delle soluzioni operare il più rapidamente possibile in modo di evitare qualsiasi perdita per riscaldamento o agitazione energica delle soluzioni.

Espressione dei risultati.

Ai fini della valutazione della rispondenza alla norma, nell'acqua minerale in esame non devono essere riscontrate quantità di CVM superiori al limite di rivelabilità sopraindicato (0,05 p.p.m.).

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società « Record international S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

# IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

# IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Record international S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

# Decreta:

La società « Record international S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia

REALE

(1143)

# DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1976.

Determinazione delle tariffe delle spese di copia dei contratti stipulati dall'amministrazione dello Stato.

# IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1975, n. 790, portante integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, sub 16-bis, terzo comma, della detta legge, dovranno essere determinate le tariffe delle spese di copia dei contratti stipulati dall'amministrazione dello Stato, applicabili anche nei confronti delle ditte cui sono affidati eccezionalmente lavori di copia;

### Decreta:

Le spese di copia dei contratti, da porre a carico del contraente con l'amministrazione dello Stato, sono determinate secondo le seguenti tariffe:

scrittura a mano o a macchina dei contratti e dei relativi allegati: L. 200 per ogni facciata;

copie ottenute con procedimenti fotografici, eliocianografici, eliografici, xerografici, elettrofotografici, termografici, elettrolitici, a stampa, offset:

L. 100 per ogni facciata, per formati fino a mm  $21 \times 29.7$ ;

L. 150 per ogni facciata, per formati superiori. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1976

(1262)

p. Il Ministro: MAZZARINO

#### DECRETO MINISTERIALE 1º febbraio 1976.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 settembre 1975;

Sentita la Banca d'Italia;

#### Determina:

### Art. 1.

A decorrere dal 2 febbraio 1976 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 6% al 7%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

La ragione dello sconto nella misura del 7 % si applica anche alle operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Resta invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

#### Art. 2

A decorrere dal 2 febbraio 1976 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 6 % al 7 %.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa verranno applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad un'operazione di anticipazione a scadenza fissa, prima che siano trascorsi 90 giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3 % in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2 % e dell'1 % qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a 90 e 120 giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai 150 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 1º febbraio 1976

(1279) Il Ministro: Colombo

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la seconda cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasserimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1231)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 ottobre 1975 concernente: « Tirocimo pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 3 novembre 1975, pag. 7774, all'art. 1, sesta riga, dove è scritto: « ... di cui all'ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ... », leggasi: « ... di cui all'ultimo comma dell'art. I della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ... ».

(1195)

# MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(501/M)

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(502/M)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1976, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.322.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51. (573/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(476/M)

# Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(480/M)

#### Autorizzazione al comune di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Buscemi (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(478/M)

# Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(479/M)

# Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(477/M)

#### Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Collesano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(481/M)

# Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(182/M)

### Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(483/M)

# Autorizzazione al comune di Trabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Trabia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(484/M)

# Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(485/M)

# Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Com decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(486/M)

#### Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(487/MI)

#### Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(488/M)

#### Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(489/M)

# Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(490/M)

#### Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Licodia Eubea (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(491/)M

# Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(492/M)

#### Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo sai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(493/M)

#### Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(494/M)

# Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 344.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(495/M)

# Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(496/M)

# Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(497/M)

# Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(498/M)

# Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale, 21 gennaio 1976, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.717.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(499/M)

# Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(500/M)

### Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(503/M)

# Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.907.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(504/M)

# Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Stigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(505/M)

# Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Alanno (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(506/M)

#### Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Moscufo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(507/M)

# Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(508/M)

# Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(509/M)

# Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(510/M)

# Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1976, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 18.180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511/M)

# Autorizzazione al comune di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1976, il comune di Varese viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.007.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512/M)

# Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 193.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514/M)

### Autorizzazione al comune di Melilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Melilli (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 330.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini-strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515/M)

### Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516/M)

### Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini-strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(517/M)

### Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini-strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(518/M)

#### Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 578.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(519/M)

# Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini-strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(520/M)

# Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1976, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 768.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(521/M)

### Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1976, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 320.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommini-strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(522/M)

#### Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1976, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523/M)

#### Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1975, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 223 della Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1976.

(513/M)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

#### N. 18 Media dei titoli del 28 gennaio 1976 Rendita 5 % 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,225 Redimibile 3,50 % 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . 99,400 3,50 % (Ricostruzione) . . . . . . . . 89,800 5% (Ricostruzione) . . . . . . . . 97,575 5% (Riforma fondiaria) . . . . . . 92,850 5% (Città di Trieste) . . . . . . . 93,275 5% (Beni esteri) . . . . . . . . . 91,575 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 84,725 1968-83 . . . 5,50 % \* 82,750 1969-84 . . . 5.50 % 81,175 1970-85 . . . 6% 83,450 6% 1971-86 . . . 82,650 6% 1972-87 . . . 81,550 1975 . . . . 9 % 96,025 Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . . . . 100,35 5,50 % 1976 . . . . 100,75 5 % 1977 . . . . . 99,90 5,50 % 1977 . . . . 100,50 5,50 % 1978 . . . . 99,90 5,50 % 1979 . . . . 99,90 Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1º gennaio 1977) . . 96,750 1º aprile 1978) . . 5% ( » > 92,325 5,50 % (scad. 1º gennaio 1979) . . 91,125 5,50 % ( > 1º gennaio 1980) . . 86,675 1º aprile 1982) . . 5,50 % ( > 85,675 poliennali 7 % 1978 . . . . . . . . 95,950 9 % 1979 . . . . . . 98,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: Frattaroli

# **CONCORSI ED ESAMI**

# MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

#### IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

#### Decreta:

### Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, per l'ammissione di quattordici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

#### Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

- a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
- b) siano nati in data successiva al 22 marzo 1952;
- c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;
- d) non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;
- e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare.

#### Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1º Divisione Reclutamento - 1º Sezione - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 700, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal tine fa tede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per 1 dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 700;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 700.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

#### Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

#### Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera c) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli Istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1º ottimo, 2º buono, 3º sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

#### Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

- 1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1º categoria (ottimo), 80 punti per la 2º categoria (buono), 60 punti per la 3º categoria (sufficiente):
- 2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;
- 3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1º Divisione Reclutamento - 1º Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

#### Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

#### Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali a termini dell'art. 2-bis del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'articolo 2 della legge 20 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

#### Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sara svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, gli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

#### Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

#### Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

# Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

# Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per tre mesi.

### Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

#### Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 284 ALLEGATO UNICO

Modello di domanda (su carta da bollo da L. 700)

> Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina -1º Divisione reclutamento - 1º Sezione -ROMA

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarmi nella seguente posizione militare (3).

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 700;

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

(1155)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto di integrazione dell'elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

#### IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza in data 16 ottobre 1971, con cui il dott. Redaelli Bruno, nato a Napoli il 16 agosto 1935, chiede l'inclusione nell'elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1972, concernente l'integrazione dell'elenco degli aiuti di nefrologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 13 luglio 1972, al cui numero 21 risulta incluso il nominativo del dott. Radaelli Bruno, nato a Napoli il 16 agosto 1935;

Accertato che, per errore materiale di trascrizione, al dottor Redaelli è stato attribuito il cognome «Radaelli»;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di scrittura;

<sup>(1)</sup> Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

<sup>(2)</sup> In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

<sup>(3)</sup> Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

<sup>(4)</sup> Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

#### Decreta:

Al n. 21 dell'elenco degli aiuti di nefrologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 23 giugno 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 13 luglio 1972, leggasi « Redaelli Bruno » anzichè « Radaelli Bruno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1153)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a cinque posti di ispettore centrale per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale.

Nel Bollettino ufficiale n. 50-51 del 12-19 dicembre 1974, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 settembre 1974, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da colloquio, a cinque posti di ispettore centrale per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese, di cui due nelle scuole medie statali, uno nelle scuole e istituti di istruzione secondaria non statali, uno negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale ed uno negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(1002)

# CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario

# IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 7 novembre 1974, con il quale e stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a otto posti di referendario della Corte dei conti;

Visti i propri decreti in data 11 gennaio e 26 marzo 1975, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile e n. 201 del 30 luglio 1975, di nomina, nonchè di sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1975, in corso di registrazione, di nomina di due membri aggiunti per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera (francese e spagnola);

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 mag-

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato:

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

#### Decreta:

#### Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 ottobre 1974:

1. De Salvo Antonio		•	•		punti	22,67
2. Bove Bruno .	•				<b>D</b>	22,27
3. Camozzi Antonio					>	22,22
4. Gambioli Pietro					*	21,50

#### Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

- 1) De Salvo Antonio;
- 2) Bove Bruno;
- 3) Camozzi Antonio;
- 4) Gambioli Pietro.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1976

Il presidente: CATALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1976 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 5

(1292)

# REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia.

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 425/Sanità del 23 agosto 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Visto il proprio decreto n. 267/Sanità del 23 luglio 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che il dott. Domenico Fiore componente della commissione in parola, in qualità di segretario, ha comunicato di essere nell'impossibilità di prendere parte ai lavori concorsuali per sopravvenuti motivi di salute;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di sostituire il predetto funzionario al fine di consentire l'espletamento della procedura concorsuale già iniziata;

Ritenuto pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

### Decreta:

Il dott. Mario Gesualdi, funzionario amministrativo dell'assessorato alla sanità della regione Lombardia, è nominato segretario della commissione esaminatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Domenico Fiore, indisposto.

Il decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge ed è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Milano, addì 2 dicembre 1975

p. Il presidente

L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(1051)

# OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

# Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 6 novembre 1975, numeri 401 e 402, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami. a:

un posto di vice direttore sanitario; un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(1114)

# OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « D. COTUGNO » DI BARI

# Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 16 settembre 1974, n. 127, 13 dicembre 1974, n. 184, 26 aprile 1975, n. 71, 29 ottobre 1975, n. 178, 31 ottobre 1975, n. 188 e 12 novembre 1975, n. 195, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria e cardiaca;

cinque posti di assistente di pneumologia; due posti di assistente di chirurgia; que posti di assistente di pronto soccorso; un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bari, via O. Flacco, 65 - tel. 364288.

(1167)

# OSPEDALE DEGLI INFERMI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI CORTONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 dicembre 1975, n. 328, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

ente

# OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

#### Concorso ad un posto di assistente di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 gennaio 1976, n. 3, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(1111)

# OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

#### Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona) - tel. 80245.

(1115)

# OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

# Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(1112)

# OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. M. LANCISI» DI ANCONA

#### Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il concorso ad un posto di assistente di cardiochirurgia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1976, in luogo di: «... un posto di assistente di cardiochirurgia.», leggasi: «... un posto di assistente di chirurgia cardiovascolare.».

(1241)

(1113)

# REGIONI

# REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1975, n. 45.

Vincoli preordinati alla espropriazione o che comportino inedificabilità contenuti nei programmi di fabbricazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 5 giugno 1975)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA** 

la seguente legge:

#### Art. 1.

I programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni che contengono indicazioni di aree preordinate all'esproprio o da vincolare all'assoluta inedificabilità diverse da quelle previste da speciali disposizioni di legge o comunque meramente ricognitive o esplicative di vincoli già in atto, devono essere integrati con l'adozione di un programma decennale di aree da espropriare o da vincolare all'assoluta inedificabilità in conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato.

Il predetto programma dei vincoli deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando si tratti di programmi di fabbricazione adottati o già approvati; contemporaneamente all'adozione quando si tratti di programmi di fabbricazione non ancora adottati.

#### Art. 2

La deliberazione di adozione del programma dei vincoli deve essere corredata di una mappa catastale e da un elenco rel quale di contro ai nominativi dei proprietari siano indicate le particelle relative ai beni da espropriare o da vincolare risultanti dai registri immobiliari.

La deliberazione di dotazione del programma dei vincoli, divenuta esecutiva ai sensi di legge, deve essere pubblicata all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e la relativa planimetria ed elenco devono essere depositati presso la segreteria del comune al fine di pubblica visione. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine predetto e data facoltà ai proprietari interessati di presentare le proprie opposizioni.

#### Art. 3.

Il programma dei vincoli è sottoposto all'approvazione della giunta regionale. A tal fine esso viene trasmesso alla giunta unitamente a tutti gli allegati e alle opposizioni presentate.

Con il provvedimento di approvazione la giunta regionale decide anche in via definitiva in ordine alle opposizioni presentate.

L'approvazione del programma dei vincoli da parte della giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità sui beni dallo stesso preordinati all'esproprio o all'assoluta inedificabilità

La dichiarazione della pubblica utilità perde efficacia qualora entro 10 anni i beni vincolati non siano espropriati o comunque ceduti al comune attraverso convenzioni relative a lottizzazione, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il decreto del presidente della giunta regionale, che approva il programma dei vincoli, deve essere depositato nella segreteria del comune e notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario dei beni vincolati entro 30 giorni dallo annuncio dell'avvenuto deposito.

### Art. 4.

Fino all'approvazione del programma dei vincoli, e comunque fino a 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge per 1 programmi di fabbricazione già approvati o adottati o, l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 700.000.000.

nell'ipotesi restante, fino a 3 anni dall'adozione del programma di fabbricazione, il sindaco di ogni comune interessato è tenuto a sospendere, con provvedimento notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia in contrasto con le destinazioni delle aree preordinate all'esproprio o all'assoluta inedificabilità dai programmi di fabbricazione vigenti o adottati.

#### Art. 5.

La giunta regionale, nel caso di inerzia da parte dei comuni tenuti all'adozione del programma dei vincoli, previa diffida al comune interessato ad adempiere, entro un periodo di tempo determinato, esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, con le stesse modalità di cui all'art. 35 della predetta legge.

#### Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 maggio 1975

#### **TIBERI**

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1975, n. 46.

Utilizzazione degli avanzi di amministrazione accertati alla chiusura degli esercizi finanziari 1972 e 1973.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 5 giugno 1975)

# IL CONSIGLIO REGIONALE

На арргочато

# IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

# Art. 1.

Per la concessione ai comuni, loro consorzi e comunità montane di contributi nelle spese di costruzione di acquedotti rurali nella misura fissata dall'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1973, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 300.000.000.

#### Art. 2.

Per la realizzazione di opere di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana a totale carico della Regione, di cui all'art. 1, punto 1, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 10, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa straordinaria di lire 1.000.000.000.

# Art. 3.

Per il completamento di opere relative alla realizzazione e adeguamento di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè per il finanziamento di altre attività e interventi, da realizzare dall'ente di sviluppo nelle Marche, in applicazione dell'art. 54 della legge 26 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 1.000.000.000.

### Art. 4.

Per la esecuzione di opere di pronto intervento conseguanti ad alluvioni, piene, frane, mareggiate e terremoti, nonchè per il consolidamento di abitati, di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 e alla legge 9 luglio 1903, n. 445, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa straordinaria di L. 700 000 000

#### Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 sono stanziate a carico di appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, titolo II - Spese in conto capitale, con le seguenti denominazioni e con le dotazioni controindicate:

« Contributi in capitale ai comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione di acquedotti rurali » dotazione L. 300.000.000;

« Spese per la realizzazione di opere straordinarie di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana» dotazione lire 1.000.000.000:

« Concessione all'ente di sviluppo nelle Marche di un finanziamento straordinario per il completamento di opere relative alla realizzazione e adeguamento di impianti per la 'avorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nonchè per altre attività e interventi in applicazione all'art. 54 della legge 26 ottobre 1966, n. 910 » dotazione L. 1.000.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 5 sono stanziate a carico del cap. 2043302 « Opere di pronto intervento per alluvioni, piene, frane, mareggiate e terremoti, consolidamento abitati » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, la cui dotazione è aumentata di L. 700.000.000.

#### Art. 6.

Il fondo iscritto a carico del cap. 2147001 « Fondo occorrente per fare fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, è aumentato di L. 350.000.000.

Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'anno 1975 è aggiunta la voce n. 22-ter « Contributi agli enti locali e loro consorzi per la pubblicazione degli autoservizi di linea per viaggiatori » con l'accantonamento di L. 350.000.000.

#### Art. 7.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari, complessivamente a L. 3.350.000.000, è autorizzato l'impiego degli avanzi di amministrazione accertati alla chiusura degli esercizi finanziari 1972 e 1973, per l'importo di L. 3,349,536,075, quanto alla differenza di L. 463,925 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 1144001 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

#### Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, i capitoli di cui al primo comma del precedente art. 5, con le denominazioni e la dotazione ivi indicati.

### Art. 9.

Per l'attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente « Provvedimenti urgenti per la zootecnia » sono autorizzate, per l'anno 1975, le seguenti spese:

a) L. 1.305.900.000, per la concessione di premi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 1º giugno 1974, n. 13, comprese le bovine da latte, nella misura e con le modalità previste nello stesso art. 10;

b) L. 290.200.000, per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio, di cui alla legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3;

c) L. 145.100.000, per la concessione di contributi straordinarı nelle spese di gestione a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, pari, complessivamente a L. 1.741.200.000, si fa fronte con i fondi assegnati alla regione Marche a seguito della ripartizione delle di-spombilità previste dall'art. 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

### Art. 10.

Per effetto del precedente art. 9, al bilancio di previsione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

#### Parte I - ENTRATE

Cap. 30110. - Assegnazioni di fondi dallo Stato per l'attuazione dei provvedimenti urgenti per la zootecnia di cui alla legge 18 aprile Parte II - SPESE

Titolo I - Spese correnti

Cap. 1101202. - Concessione di contributi straordinari nelle spese di gestione a favore delle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118 - capitolo di nuova istituzione .

145.100.000

Cap. 1101407. - Concorso regionale negli interessi sui prestiti di esercizio, di cui alla legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3, in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 - capitolo di nuova istituzione.

290.200.000

Titolo II — Spese in conto capitale

Cap. 2101206. — Concessione di premi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 1º giugno 1974, n. 13, comprese le bovine da latte, nella misura e con le modalità previste dallo stesso art. 10, in attuazione della legge 18 apri-le 1974, n. 118 - capitolo di nuova istituzione . L. 1.305.900.000

#### Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 maggio 1975

#### TIBERI

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 47.

Concessione di contributi integrativi ai comuni per la costruzione di asili nido.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 5 giugno 1975)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

# IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Р**РОМІЛ БА

la seguente legge:

I contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23, per la costituzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido comunali, stabiliti, in virtù della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella misura di L. 40.000.000 per ciascun asilo nido, sono elevati a L. 70.000.000.

#### Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, relativi al completamento del piano regionale degli asili nido comunali per il triennio 1972-73-74, predisposto e approvato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è autorizzata la spesa di L. 3.220.000.000.

#### Art. 3.

Al finanziamento della spesa di cui al precedente articolo si provvede:

a) quanto a L. 2.800.000.000 mediante l'assunzione di un mutuo passivo di pari importo da contrarsi alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque a un tasso non superiore al 14 per cento da estinguersi nel periodo massimo di anni 8 a rate costanti annuali posticipate e da contrarsi con gli istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria 1974, n. 118 - capitolo di nuova istituzione . L. 1.741.200.000 regionale o con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni o con altri istituti autorizzati;

b) quanto a L. 420.000.000 con i fondi di cui al cap. 2147001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 utilizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

#### Art. 4.

La dotazione del cap. 50401, dello stato di previsione delle entrate del bilancio 1975 « Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per il completamento del piano triennale 1972-73-74 di costruzione degli asili nido comunali » è stabilita in L. 2.800.000.000.

E' istituito, per far fronte agli oneri di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, il cap. 2071105 con la denominazione «Spese e contributi per il completamento del piano di costruzione degli asili nido comunali » e con la dotazione di L. 3.220.000.000.

L'assunzione degli impegni a carico del cap. 2071105 è subordinata, per l'importo di L. 2.800.000.000, alla contrazione del mutuo di cui al precedente art. 3.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1975 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

#### Art. 5.

Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 3 sono calcolati in L. 310.000.000 per l'anno 1975, in L. 620.000.000 per gli anni dal 1976 e in L. 310.000.000 per l'anno 1983; alla spesa relativa all'anno 1975 concernente L. 204.000.000 per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie e lire 106.000.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede rispettivamente a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975:

a) titolo primo — rubrica XIV — cap. 1141003 con la denominazione «Interessi passivi e spese accessorie sul mutuo contratto per il completamento del piano di costruzione degli asili nido comunali » con la dotazione di L. 204.000.000;

b) titolo terzo — rubrica II — cap. 3020002 con la denominazione « Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento della spesa per il completamento del piano di costruzione degli asili nido comunali » con la dotazione di L. 106.000.000.

Gli stanziamenti dei capitoli 1147001 « Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » e 3010001 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso », spese per il rimborso dei prestiti del bilancio 1975, sono ridotti rispettivamente di L. 290.000.000 e L. 20.000.000.

Con la legge di approvazione di bilancio si provvederà a determinare le quote capitali e interessi per gli anni dal 1976 al 1983.

Le spese di cui al presente articolo sono dichiarate obbligatorie; l'elenco n. 1 annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 è integrato dai capitoli istituiti per effetto del presente articolo.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti per effetto del primo comma del presente articolo e si farà fronte con i maggiori proventi derivanti dall'incremento delle entrate relative alla tassa di circolazione di cui alla legge regionale 16 dicembre 1971, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 giugno 1975

TIBERI

(597)

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1975, n. 73.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale di previsione per l'anno 1976.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 79 del 29 dicembre 1975)

# IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 e comunque non oltre il 31 marzo 1976, all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dello esercizio 1975, approvati con la legge regionale 21 marzo 1975, n. 15, e successive variazioni, entro i limiti di spesa mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti per le spese di funzionamento e di personale, nonchè per le spese obbligatorie e urgenti e per quelle autorizzate con legge per l'esercizio 1976, nei limiti dello stanziamento annuale, fermo rimanendo il pagamento delle spese formalmente impegnate entro il 31 dicembre 1975 per conto dell'esercizio 1976.

# Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Ĝiulia ed ha effetto dal 1º gennaio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1975

COMELLI

(793)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore